|  |
| --- |
| **CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO** |

|  |  |
| --- | --- |
| **OGGETTO:** | **GARA A PROCEDURA APERTA PER SOTTOSCRIZIONE ACCORDO QUADRO ANNUALITA’ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(*eventuale*) SUDDIVISO IN N°\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ LOTTI CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LOTTO (oppure CON UN UNICO LOTTO, MULTIFORNITORE) FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEI SEGUENTI LAVORI/SERVIZI \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

**PARTE NORMATIVA**

Natura dell’Accordo Quadro 4

Art 1. OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI ATTUATIVI 4

Art 2. DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE/SERVIZI 5

Art 3. (eventuale) SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA’ (FESTIVI E FUORI DELL’ORARIO NORMALE) 5

Art 4. DURATA DELL’ACCORDO QUADRO 6

Art 5. AMMONTARE (VALORE MASSIMO) DELL’ACCORDO QUADRO 7

Art 8. ULTERIORI DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA 9

Art 9. SICUREZZA 10

Art 10. STIPULAZIONE DELL’ACCORDO QUADRO 11

Art 11. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELL’ACCORDO QUADRO 11

Art 12. DOMICILIO DIGITALE; DL/DEC; DIRETTORE DI CANTIERE/ DIRETTORE OPERATIVO 11

Art 13. MODALITÀ DI ORDINAZIONE DEGLI INTERVENTI ALL’INTERNO DELL’ACCORDO QUADRO. STIPULA DEI CONTARTTI ATTUATIVI 12

Art 14. CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI (O SERVIZI) 12

Art 15. TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI (O SERVIZI) 13

Art 16. VERIFICA DI CONFORMITÀ. DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL’ESECUTORE 13

Art 17. INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE. LA SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 13

Art 18 INADEMPIMENTI E PENALITA’ 14

Art 19 DIVIETO DI CESSIONE DELL’ACCORDO QUADRO/SINGOLI CONTRATTI ATTUATIVI. CESSIONE DEI CREDITI. 14

Art 20 SUBAPPALTO 15

Art 21 RECESSO DALL’ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI ATTUATIVI 15

Art 22 RISOLUZIONE DELL’ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI ATTUATIVI. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 15

Art 23 LAVORI /SERVIZI A MISURA 17

Art 24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 17

Art 25. ANTICIPAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI IN ACCONTO E A SALDO 18

Art 26. REVISIONE DEI PREZZI 19

Art 27. MODIFICA DELL’ACCORDO QUADRO 22

Art 28. GARANZIA FIDEJUSSORIA DEFINITIVA PER L’ACCORDO QUADRO E PER I SINGOLI APPALTI SPECIFICI 22

Art 29. ASSICURAZIONE A CARICO DELL’IMPRESA 23

Art 30. VERIFICA DI CONFORMITÀ CONTRATTI ATTUATIVI DI SERVIZI - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE COTRATTI ATTUATIVI DI LAVORI E VERIFICA DI CONFORMITÀ FINALE 23

ART. 31. - CUSTODIA DEL CANTIERE 24

ART. 32. - DANNI DA FORZA MAGGIORE 24

Art 33. CONTROVERSIE 24

ART. 34 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE 24

ART. 35 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 24

ART. 36 - NORMATIVA DI RINVIO 25

**PARTE TECNICA**

# *Natura dell’Accordo Quadro*

L’Accordo Quadro (AQ) definisce la disciplina contrattuale inerente le condizioni e le modalità di affidamento dei singoli lavori/servizi che questa Provincia/Comune vorrà di volta in volta eseguire e che saranno affidati mediante i c.d. “contratti attuativi” o “contratti derivati”. Il valore economico stabilito nell’Accordo Quadro non costituisce il corrispettivo contrattuale; infatti, questo ha il solo duplice fine di quantificare un fabbisogno presunto di gara e individuare il quadro economico dell’Accordo Quadro. La stipula dell’Accordo Quadro, infatti, non è fonte di obbligazione immediata tra l’Amministrazione e l’appaltatore/i e non è impegnativa in ordine all’affidamento a quest’ultimo/i dei singoli servizi per un quantitativo minimo predefinito. Il presente capitolato stabilisce le condizioni normative e tecniche che resteranno in vigore per il periodo di validità dell’Accordo Quadro e che costituiscono la base di riferimento per i singoli contratti attuativi.

# Art 1. OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI ATTUATIVI

Il presente Accordo Quadro ha per oggetto le regole generali di intesa tra Provincia/Comune di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e l’Operatore Economico (se del caso di ciascun lotto) in base alle quali si procederà a stipulare specifici contratti attuativi relativi a (es: **lavori** di manutenzione stradale, oppure **servizi** di pulizia e manutenzione del verde orizzontale e del verde verticale (alberature, siepi e cespugli) oppure **misto** dei predetti servizi e lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria nelle aree verdi e dei parchi in proprietà o in gestione) secondo quanto appresso descritto

(se diviso in lotti) La Provincia/Il Comune di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ propone il ricorso ad una procedura finalizzata alla conclusione di Accordo Quadro suddivisa in n.\_\_\_\_\_\_\_\_\_ lotti, corrispondenti ad altrettanti \_\_\_\_\_\_\_\_ (es. ambiti territoriali o zone o \_\_\_\_\_) da sottoscrivere con un Operatore Economico per ciascun lotto.

(se multifornitore) La Provincia/Il Comune di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ propone il ricorso ad una procedura finalizzata alla conclusione di Accordo Quadro con più Operatori Economici. Per la sottoscrizione di ciascun contratto attuativo da parte del singolo operatore in graduatoria sono definiti i seguenti criteri oggettivi di scelta: (es rotazione, previsione di rapporti percentuali (sul valore o sul volume) da attribuire alla graduatoria degli operatori economici con cui è stato concluso l’accordo)

(esempio di lavori di manutenzione) La natura dei **lavori** previsti è ***di tipo prettamente manutentivo, avente caratteri di ripetitività e serialità***, ***ovvero lavori o (servizi) di cui non è nota a priori la consistenza (o la localizzazione)***: tali aspetti verranno definiti di volta in volta, durante il periodo di validità dell’Accordo Quadro, secondo le necessità evidenziate dall’Amministrazione, attraverso appositi **Contratti attuativi** e successivi **Ordini esecutivi**impartiti dal RUP o dalla Direzione Lavori e sottoscritti per accettazione dall’impresa appaltatrice.

Le tipologie di intervento contemplate dal presente Accordo Quadro consisteranno, a titolo indicativo ma non esaustivo, nell’esecuzione delle lavorazioni elencate nel successivo art.2, comprensive di tutte le forniture, provviste, apprestamenti di sicurezza necessari per darle finite e compiute, secondo quanto previsto dal presente capitolato - Parte Tecnica e secondo le regole dell’arte, con la massima diligenza da parte dell’appaltatore.

Sarà richiesto inoltre di garantire un **servizio di pronta reperibilità**, come meglio descritto all’art. 3.

Infine una minima quota potrà essere destinata alla **fornitura di materiali stradali q**uali ad esempio asfalto del tipo “invernale”, calcare, ghiaia, sale, ad uso magazzino, secondo le necessità evidenziate dalla D.L.

(esempio di servizi) Le prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro consistono nei (es: servizi di pulizia e manutenzione del verde e lavori per interventi manutentivi; )

(*Se è prevista una suddivisione territoriale*) I n.\_\_\_\_\_\_\_\_\_ lotti corrispondono ai seguenti n\_\_\_\_\_\_\_ ambiti territoriali/suddivisione in zone, corrispondenti alla suddivisione territoriale del Comune come di seguito specificata e come meglio definita negli elaborati grafici posti a base di gara.

# Art 2. DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE/SERVIZI

Le lavorazioni/prestazioni previste nell’ambito dell’Accordo Quadro consisteranno principalmente ed indicativamente, nelle seguenti:

* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## *(per le manutenzioni stradali)* Esse rientrano nella categoria prevalente di opere: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane - OG3.

*(per servizi di pulizia e manutenzione del verde)* Esse rientrano nella categoria dei servizi in quanto attività di cura ordinaria (come potatura, irrigazione, rasatura, sfalcio, concimazione) che mantengono in vita aree verdi già esistenti.

(*eventuale*) La rimanente quota parte, oltre al servizio di reperibilità e pronto intervento di cui al successivo art. 3, verrà destinata all’esecuzione di interventi manutentivi puntuali di diversa natura, qualora non ricompresi nell’ambito di interventi più estesi e organici come sopra descritti, cioè principalmente:

* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Queste ulteriori tipologie di interventi manutentivi, di consistenza residuale, potranno essere richieste dalla Provincia/Comune qualora giudicate necessarie per il buon fine dell’obiettivo generale di messa in sicurezza della rete stradale, ciclabile e pedonale pubblica, senza che l’Appaltatore possa trarne motivo di riserva contrattuale.

Si precisa inoltre che le incidenze per le diverse tipologie di opere sono formulate a titolo indicativo e potrebbero subire variazioni sulla base delle effettive necessità che si verranno a verificare durante il periodo di validità dell’Accordo Quadro, senza che questo possa costituire per l’Appaltatore motivo di contestazione o rifiuto a svolgere la lavorazione ordinata.

Nessuna variazione alle opere *(o servizi)* ordinate potrà essere introdotta dall’Appaltatore, che resterà invece interamente responsabile di tutte le difformità non preventivamente autorizzate dalla DL/DEC: in tal caso non sarà riconosciuta l’opera da parte della medesima DL/DEC potendosi pertanto comportare la demolizione e il rifacimento a totale spesa dell’Appaltatore.

Si riporta a titolo esemplificativo ma non esaustivo l’elenco delle prestazioni richieste:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SERVIZIO/LAVORO** | **Principali attività** | **Frequenza** |
|  |  |  |
|  |  |  |

Maggiori dettagli sono ripotati nella parte tecnica del presente Capitolato.

# Art 3. SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA’ (eventuale)

# (LAVORO FESTIVO E/O FUORI DELL’ORARIO NORMALE)

Per tutta la durata dell’Accordo Quadro l’Appaltatore ha l’obbligo di assicurare un servizio di pronto intervento attivo sulle 24 ore (festivi compresi) per l’esecuzione di interventi urgenti che si rendessero necessari a tutela della pubblica incolumità o per evitare eventuali danni imminenti al patrimonio comunale.

**Le tipologie di pronto intervento** che potrebbero essere richieste scritte o verbali nell’ambito del servizio consisteranno indicativamente in:

* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

L’Appaltatore deve tenere a disposizione un adeguato numero di operai e di mezzi per l’esecuzione degli eventuali interventi richiesti. L’elenco dei referenti giornalieri della Ditta appaltatrice ed il **loro recapito telefonico, rintracciabile anche in orario notturno, che dovrà essere preventivamente comunicato al RUP/DL/DEC secondo modalità da concordarsi in base alla maggiore efficienza del servizio.**

**Le modalità di intervento** prevedono:

* l’attivazione della squadra attraverso chiamata telefonica, effettuata da parte della DL/DEC, del RUP o del personale tecnico dell’Ente addetto;
* l’intervento da parte della squadra, munita di tutte le attrezzature necessarie, secondo le modalità di volta in volta concordate con la DL/DEC/ RUP o con il personale tecnico comunale, in base alle necessità del momento e secondo le tempistiche riportate in tabella;
* la compilazione, al termine di ogni intervento, da effettuarsi a cura del personale della ditta Appaltatrice, della relativa “scheda di intervento” predisposta dall’ufficio tecnico e numerata progressivamente; tale scheda riporterà sinteticamente i dati relativi all’orario di chiamata, all’orario di arrivo della squadra sul luogo, alla durata e consistenza dell’intervento; la scheda dovrà essere sottoscritta dal personale comunale eventualmente presente o, nelle ore immediatamente successive, dal personale comunale che ha effettuato la chiamata; ogni scheda verrà inoltre trasmessa alla DL/DEC /R.U.P. per la successiva verifica e contabilizzazione entro e non oltre **le 48** ore successive all’intervento;
* qualora la squadra accerti, per la completa messa in sicurezza dei luoghi, la necessità dell’intervento sul posto di squadre specialistiche quali V.V.F., squadre di emergenza di gestori reti sottoservizi deve darne immediata comunicazione al personale comunale che provvederà a contattare l’operatore competente a seconda del caso.

Sara riconosciuto l’importo incrementale per le attività svolte in urgenza e/o in orario straordinario e/o festivo.

E’ invece vietato all'impresa di eseguire le opere/i servizi al di fuori dell'orario normale di lavoro senza richiesta della Stazione Appaltante, per propria scelta, allo scopo di ultimare, prima o in tempo utile, i servizi.

# Art 4. DURATA DELL’ACCORDO QUADRO ED EVENTUALI MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE

L’Accordo Quadro ha una durata complessiva massima n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_anni (*max 4 anni, in conformità a quanto disposto dall’art. 59, co. 1 del d.lgs. 36/2023)* decorrenti dalla data di sottoscrizione dello stesso o dalla data del verbale di consegna dei servizi/lavori del primo Contratto applicativo, se precedente.

L’Appaltatore si obbliga al rispetto del cronoprogramma che di volta in volta sarà allegato ad ogni singolo contratto applicativo, nell’ambito di validità dell’Accordo Quadro. L'Accordo Quadro cesserà comunque di produrre effetti, anche anticipatamente rispetto al termine finale, qualora sia raggiunto l’importo massimo previsto.

E’ facoltà della Stazione Appaltante estendere il periodo di validità dell’Accordo Quadro nel caso in cui la capienza economica di cui al successivo art. 5 non sia stata raggiunta entro il termine di durata originale per esigenze di pubblico servizio oltre che nel caso sia in corso la gara per aggiudicare il medesimo lavoro/servizio a nuovo appaltatore, alle medesime condizioni ai sensi dell’art. 120, comma 11, del D.Lgs. 36/2023

Le modifiche dell’Accordo Quadro in corso di esecuzione sono regolate dall’art. 120 del D. Lgs 36/2023. Nessuna variazione o addizione ai lavori può essere indotta dall’Appaltatore se non è disposta dal DEC.

Il Comune/La Provincia durante l’esecuzione dell’appalto può ordinare, qualora necessario un aumento o una diminuzione dell’importo previsto dal contratto di Accordo Quadro fino alla concorrenza di un quinto dell’importo (art. 120, comma 9, del D.Lgs.36/2023). L’Appaltatore è tenuto a eseguire i contratti attuativi che ne conseguono alle condizioni originariamente previste senza poter far valere il diritto alla risoluzione dell’Accordo Quadro. Ai fini della determinazione del quinto, l’importo è formato dalla somma risultante dal contratto Accordo Quadro originario, aumentato dell’importo degli atti di sottomissione per varianti già intervenute, nonché dell’ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all’Appaltatore.

# Art 5. AMMONTARE (VALORE MASSIMO) DELL’ACCORDO QUADRO

Il valore complessivo dell’Accordo Quadro (n. \_\_\_\_\_\_\_ lotti) - stimato ai fini dell’art. 14 del D.lgs. 36/2023

è quantificato in **€. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** (incluse le opzioni), di cui:

* €. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_+ IVA, valore complessivo degli interventi;
* €. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ + IVA per costo per la sicurezza, *non soggetto a ribasso*;
* €. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ + IVA – opzione art. 120 comma \_\_\_\_\_\_ D. Lgs 36/2023 - per eventuale aumento del valore del contratto (qui vanno inserite le eventuali opzioni tipo 1/5 d’obbligo, servizi analoghi ecc);

(in caso di lotti) Il **valore stimato dell’Accordo Quadro, per ciascun lotto** (compresa l’opzione/i art. 120 comma \_\_\_\_\_\_ D. Lgs 36/2023) **e per** è quantificato come segue:

|  |  |
| --- | --- |
| **lotto 1 - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ + IVA di cui:** | |
| Valore stimato interventi (IVA esclusa) al netto degli oneri  per la sicurezza |  |
| Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso (IVA esclusa) |  |
| Valore eventuale opzione art. 120 comma \_\_\_\_\_\_ D. Lgs 36/2023 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **lotto 2 - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ + IVA di cui:** | |
| Valore stimato interventi (IVA esclusa) al netto degli oneri  per la sicurezza |  |
| Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso (IVA esclusa) |  |
| Valore eventuale opzione art. 120 comma \_\_\_\_\_\_ D. Lgs 36/2023 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **lotto 3 - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ + IVA di cui:** | |
| Valore stimato interventi (IVA esclusa) al netto degli oneri  per la sicurezza |  |
| Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso (IVA esclusa) |  |
| Valore eventuale opzione art. 120 comma \_\_\_\_\_\_ D. Lgs 36/2023 |  |

**Il valore stimato dell’Accordo Quadro - indicato per ciascun lotto nelle tabelle sopra riportate - coincide con l’importo complessivo contrattuale massimo.**

Si precisa che:

* il dettaglio dei valori sopra indicati è esplicitato nel documento (es. *Calcolo degli importi lotto 1 (2-3…))*, facenti parte del Progetto esecutivo/Progetto del Servizio;
* sull’elenco prezzi unitari posto a base di gara sarà applicata la percentuale unica ed incondizionata di ribasso offerta dall’appaltatore in sede di partecipazione alla procedura per l’affidamento dell’Accordo Quadro, per la determinazione del corrispettivo di ciascun singolo affidamento.

L'importo stimato dell’Accordo Quadrorappresenta il valore massimo spendibile.

L’importo di ciascun contratto attuativo corrisponde invece all’importo a base di gara dei lavori/dei servizi al quale sarà applicato il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell’importo degli oneri per la sicurezza non soggetto ad alcun ribasso.

L’amministrazione, nel periodo di durata dell’Accordo Quadro, potrà commissionare all’Appaltatore le opere/i servizi oggetto d’appalto fino al raggiungimento dell’importo massimo spendibile, tramite contratti applicativi e successivi ordini esecutivi.

L'importo da liquidare sarà determinato applicando i prezzi di elenco, decurtati del ribasso di gara, ai lavori/servizi ordinati tramite i suddetti contratti applicativi e successivi ordini esecutivi, senza che l'appaltatore possa pretendere compensi aggiuntivi qualora il valore dell'ordinato sia inferiore anche in misura considerevole all'importo dell’Accordo Quadro.

In fase di esecuzione del contratto, l’impresa appaltatrice eseguirà gli interventi alle condizioni, caratteristiche e modalità di esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Capitolato, dell’Accordo Quadro, dei singoli Contratti applicativi e degli Ordini di lavoro/servizio, fermo restando l’importo complessivo di contratto.

**Art 6. CRITERI MINIMI AMBIENTALI (CAM) (***se approvati con relativo DM)*

In conformità con quanto stabilito dall’art. 57 D.lgs. 36/2023 in materia di Green Public Procurement, il lavoro/servizio deve rispondere ai seguenti Criteri Ambientali Minimi (CAM) richiamati dall’art. 57 del d.lgs. 36/2023 ed approvato con D.M.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_:

* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Art 7. CLAUSOLA SOCIALE**

Ai sensi dell’art. 102, comma 1, del D.lgs. 36/2023, si richiede agli Operatori Economici di assumere i seguenti impegni:

1. (solo se non sin tratta di un lavoro/servizio di nuova attivazione) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;
2. garantire l’applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all’oggetto dell’appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell’Operatore Economico e contro il lavoro irregolare;
3. garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

In relazione a quanto previsto sub lett. a) comma 1 art. 102 del Codice, al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’Operatore Economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario di ciascun contratto derivato è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, come previsto dall’articolo 57 del Codice. A tal fine, in gara, gli Operatori Economici partecipanti dovranno produrre il progetto di assorbimento.

Ai sensi dell’art 11, comma 1, del D.lgs. 36/2023, al personale impiegato nell’esecuzione dell’appalto verrà applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto, identificato come CCNL \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (codice \_\_\_\_\_\_\_\_\_) e verranno garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'Operatore Economico e contro il lavoro irregolare. L’aggiudicatario potrà applicare un CCNL diverso da quello indicato dalla Stazione Appaltante, purché lo stesso garantisca tutele equivalenti. L’Operatore Economico è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e d’assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

In relazione a quanto previsto sub. lett. c) dell’art. 102, comma 1, del Codice, l’affidatario, si impegna ad assumere, con riferimento alle assunzioni necessarie e funzionali per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione delle attività ad esso connesse o strumentali, una quota pari al \_\_\_\_\_\_\_\_\_ per cento all’occupazione giovanile di figure con età inferiore a trentasei anni e/o femminile e/o per l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità o svantaggiate, così come meglio declinata nelle dichiarazioni rese in sede di gara. Si considerano soggetti con disabilità quelli di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le persone svantaggiate, quelle previste dall’art. 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all’esterno ai sensi dell’art. 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354. L’obbligo di assunzione del \_\_\_\_\_\_\_\_per cento sopra definito è riferito unicamente alle assunzioni strettamente necessarie per l’esecuzione del contratto; il vincolo non sussiste qualora l’Operatore Economico abbia già in organico tutte le figure utili a portare a termine l’appalto. L’obbligo di assunzione si riferisce anche alle prestazioni eseguite tramite subappalto o avvalimento. Si rammenta che le assunzioni dovranno essere effettuate nel corso dell’intero arco temporale di esecuzione del contratto e la Stazione Appaltante, in sede di verifica di conformità dovrà verificarne l’effettiva realizzazione. Le assunzioni da destinare a occupazione giovanile e femminile si identificano con il perfezionamento di contratti di lavoro subordinato disciplinati dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Si rammenta che le assunzioni dovranno essere effettuate nel corso dell’intero arco temporale di esecuzione del contratto e la Stazione Appaltante, in sede di verifica di conformità, dovrà verificarne l’effettiva realizzazione.

## Art 8. ULTERIORI DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

L’Operatore Economico e tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori.

In particolare l’Operatore Economico:

## si obbliga a far osservare le norme di cui al precedente art 7, lett.b), anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’Operatore Economico dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante;

## si obbliga al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

## In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione Appaltante o a essa segnalata da un Ente preposto, la Stazione Appaltante comunica all’Operatore Economico l’inadempienza e procede a una detrazione minima del 10% sui pagamenti in acconto, se i lavori/servizi sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori/servizi sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all’impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti.

## Art 9. SICUREZZA

(opzione servizi) Conformemente a quanto previsto dall’art. 26 del D.lgs. 09.04.2008, n. 81, cosi come modificato con D.lgs. 03.08.2009, n. 106, viene predisposto dalla Stazione Appaltante il D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) preliminare. Il documento in questione ha lo scopo di promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra Committente e Operatore Economico attraverso l’elaborazione di un “Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti”, che indichi le misure adottate per l’eliminazione delle “interferenze” eventualmente prodotte dallo svolgimento dei servizi. La valutazione dei rischi da interferenza dovrà essere necessariamente aggiornata al mutare delle situazioni originarie, quali l’intervento di subappaltanti, lavoratori autonomi, nonché in caso di modifiche di tipo tecnico, logistico o organizzativo che si siano rese necessarie nel corso dell’esecuzione delle attività previste. E compito e onere dell’Impresa appaltatrice ottemperare a tutte le disposizioni normative che la concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d’opera ed eventuali lavoratori autonomi cui essa ritenga di affidare, anche in parte, i servizi o prestazioni specialistiche in essi compresi: in particolare, l’Impresa dovrà ottemperare alle prescrizioni del D.lgs. n°81/08. e dovrà in ogni momento, a semplice richiesta della Stazione Appaltante, dimostrare di aver provveduto a tali obblighi, ritenendo la somma prevista e riportata nel Contratto Attuativo (da non assoggettarsi a ribasso) sufficiente per una scrupolosa attuazione delle misure di sicurezza previste

(opzione lavori) Ai sensi del D.Lgs 09.04.2008, n. 81, prima della firma del contratto e comunque prima dell’inizio delle attività l’affidatario dovrà presentare alla Provincia/Comune il proprio Piano Operativo di Sicurezza.

L’affidatario dovrà impegnarsi a dare puntuale attuazione a tutte le prescrizioni ivi contenute, impegnandosi a trasmettere tale documento a tutti i propri lavoratori ritenendo la somma prevista e riportata nel Contratto Attuativo (da non assoggettarsi a ribasso) sufficiente per una scrupolosa attuazione delle misure di sicurezza previste.

Nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, l’affidatario è responsabile dell’osservanza di tutte le disposizioni legislative e delle normative che regolano i contratti di lavoro del relativo personale. L’affidatario è esclusivo responsabile dell’osservanza di tutte le disposizioni relative all’assunzione dei lavoratori, alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette all’espletamento delle prestazioni oggetto del presente Capitolato Speciale ed è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di al D.Lgs. 81/2008.

## Art 10. STIPULAZIONE DELL’ACCORDO QUADRO

Dopo l’emanazione del provvedimento di aggiudicazione dell’Accordo Quadro si procederà alla successiva stipulazione del contratto nei modi e nei termini previsti dalle norme vigenti e dall’ordinamento dell’Ente. La mancata sottoscrizione del contratto di Accordo Quadro da parte dell’aggiudicatario nel giorno e nell’ora comunicati comporterà la messa in mora da parte della Stazione Appaltante e la contestuale diffida a presentarsi entro 7 giorni per la firma dello setsso, pena la decadenza dal relativo diritto. Con la stipula dell’Accordo Quadro l’Operatore Economico si impegna a sottoscrivere i contratti attuativi di servizi/lavori con il ribasso offerto in sede di gara e sottoscritto con l’Accordo Quadro e si atterrà alle condizioni generali inerenti al medesimo Accordo, comprese quelle contenute all’interno del presente Capitolato Speciale e dei singoli allegati.

## Art 11. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELL’ACCORDO QUADRO

Fanno parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro e devono in esso essere richiamati: (esempio da adattare)

1. il presente Capitolato Speciale d’Appalto *(ed eventuali altri elaborati progettuali)*;
2. lo schema di Contratto attuativo
3. tutti gli elaborati di cui si compone la documentazione posta a base di gara
4. l’offerta presentata dall’Appaltatore in sede di gara;
5. (se previsti) il PSC/Duvri;
6. Il Piano Operativo di Sicurezza (POS);
7. (solo se non sin tratta di un lavoro/servizio di nuova attivazione) Elenco dati del personale da assorbire
8. la determinazione n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_del\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, con la quale è stata disposta l’aggiudicazione dell’Accordo quadro;
9. offerta economica dell’Appaltatore aggiudicatario di ciascun lotto;
10. la garanzia fidejussoria dell’accordo Quadro;
11. *(eventuali)* Patto di Integrità/Protocollo di Legalità/Codice di Comportamento ecc…..
12. *(eventuali)* Criteri Ambientali Minimi (CAM) richiamati dall’art. 57 del d.lgs. 36/2023 ed approvato con D.M.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, come declinati nell’elaborato progettuale denominato \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

I documenti elencati al presente comma possono anche non essere materialmente allegati al contratto di Accordo Quadro, in quanto conservati dalla stazione appaltante e controfirmati dai contraenti.

*(eventuale)* Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali i computi metrici estimativi, la planimetria di massima e il cronoprogramma di massima ecc\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

## Art 12. DL/DEC; DIRETTORE DI CANTIERE/ DIRETTORE OPERATIVO - DOMICILIO DIGITALE DELL’APPALTATORE

L’amministrazione, prima dell’esecuzione del contratto attuativo dell’Accordo Quadro, provvederà a nominare un direttore lavori DL/direttore dell’esecuzione DEC, con il compito di monitorare il regolare andamento dell’esecuzione del contratto. Il nominativo del DL/DEC verrà comunicato tempestivamente all’impresa firmataria di ciascun contratto attuativo.

La Stazione Appaltante concede ampio mandato personale al DL/DEC quale responsabile per quanto attiene l'esecuzione tecnica dei lavori / dei servizi e ne riconosce come propri gli atti eseguiti e/o sottoscritti, purché in applicazione alle disposizioni del Responsabile Unico del Progetto, con il quale manterrà costanti rapporti e dal quale riceverà eventuali istruzioni.

Gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni del DL/DEC dovranno essere eseguiti con la massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme di contratto e capitolato

L’Appaltatore dovrà eleggere un domicilio digitale. A tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

L’Appaltatore dovrà inoltre nominare il Direttore Tecnico di Cantiere/o Direttore Operativo

Ogni variazione del domicilio o dei nominativi delle figure sopra indicate deve essere tempestivamente notificata all’Amministrazione.

## Art 13. MODALITÀ DI ORDINAZIONE DEGLI INTERVENTI ALL’INTERNO DELL’ACCORDO QUADRO. STIPULA DEI CONTARTTI ATTUATIVI

Le condizioni, le caratteristiche e le modalità di esecuzione dei lavori/servizi oggetto dell’Accordo Quadro, sono quelle stabilite nel contratto di Accordo Quadro, nei singoli Contratti applicativi, negli Ordini di lavoro/servizio e nelle prescrizioni del presente Capitolato Speciale d’Appalto.

L’esecuzione dei servizi / dei lavori ha inizio dalla sottoscrizione del primo Contratto Attuativo. Se nel giorno fissato e comunicato, l’Operatore Economico non si presenta a sottoscrivere il primo contratto attuativo senza giustificato motivo, il RUP fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a \_\_\_\_ giorni e non superiore a \_\_\_\_ giorni. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante risolvere il contratto e incamerare la cauzione di cui all’art. 117, comma 1, del D.Lgs. 36/2023.

I Contratti applicativi saranno stipulati \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*annualmente o per altro periodo*) in base allo stanziamento a disposizione.

All’interno dell’ammontare di ogni singolo Contratto Applicativo il RUP o il DL/DEC potrà emettere specifici Ordini di lavoro/sevizio per individuare la priorità degli interventi da eseguire, l’importo e la durata degli stessi. Le parti concordano che la priorità degli interventi sarà stabilita a giudizio insindacabile del RUP e/o del DL/DEC.

Per gli interventi urgenti ed indifferibili di somma urgenza, gli ordini di lavoro/sevizio potranno essere impartiti dai soggetti legittimati, anche per via telefonica. Le schede di qualsiasi intervento dovranno essere inviate entro le 48 ore, pena l’applicazione della penale.

Il termine d’ultimazione dei servizi e dei lavori assegnati avrà scadenza naturale indicata nel Contratto Attuativo, anche qualora tale scadenza dovesse protrarsi oltre il termine ultimo dell’Accordo Quadro.

Potranno essere inoltrate richieste di Contratti Attuativi fino all'ultimo giorno di scadenza dell'Accordo Quadro.

## Art 14. CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI (O SERVIZI)

L’esecuzione dei lavori/sevizi ha inizio tramite consegna risultante da apposito verbale e previa convocazione dell’esecutore.

È facoltà della Stazione Appaltante procedere, in via d’urgenza, alla **consegna anticipata** dei lavori/sevizi anche nelle more della stipulazione formale del primo Contratto Applicativo, ai sensi dell’articolo 17, commi 9 e 10 del D.Lgs n. 36/2023: in tal caso il RUP. autorizzerà in tal senso la DL/DEC la quale indicherà espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

Se nel giorno fissato e comunicato l’Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori/servizi, la DL/DEC fisserà un nuovo termine perentorio, non inferiore a \_\_\_\_ giorni e non superiore a \_\_\_\_ (la decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data di prima convocazione), con applicazione di relativa penale ai sensi dell’art. \_\_\_\_\_; decorso inutilmente il quale l’Amministrazione ha la facoltà di risolvere il contratto e incamerare la cauzione.

In tal caso si procederà ai sensi di legge all’assegnazione dei lavori in favore del successivo classificato (c.d. scorrimento), se presente; qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento dei lavori/servizi, l’aggiudicatario della gara originaria è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

Eventuali deroghe all’inizio dei lavori di cui sopra, per cause di forza maggiore, saranno valutate insindacabilmente dalla DL / DEC e dal RUP.

## Art 15. TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI (O SERVIZI)

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori (o servizi) sarà disciplinato nei contratti applicativi.

L’Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che sarà di volta in volta allegato ai singoli contratti applicativi.

Gli eventuali interventi urgenti seguono la tempistica dettata dal RUP/DL/DEC

## 

## Art 16. VERIFICA DI CONFORMITÀ. DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL’ESECUTORE

I contratti attuativi sono soggetti a verifica di conformità per appurare che l’oggetto del contratto attuativo in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

Nessuna variazione o modifica al contratto attuativo può essere introdotta dall’esecutore, se non è disposta dal DL/DEC e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il DL/DEC lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell’esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni da esso impartite.

## Art 17. INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE. LA SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Non saranno concesse sospensioni o proroghe dei termini di esecuzione dei lavori/servizi derivanti dalle seguenti cause imputabili all’Appaltatore:

1. il ritardo nell'installazione del cantiere
2. il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Operatore Economico comunque previsti dal capitolato speciale d’appalto
3. eventuali controversie tra l’Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati
4. le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’Appaltatore e il proprio personale dipendente
5. le sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante, dal Direttore dei Lavori, o dal Responsabile del Procedimento per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
6. l’eventuale ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei pagamenti;
7. altro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Il DL/DEC ordina la sospensione dell’esecuzione delle prestazioni del contratto attuativo qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.

La sospensione della prestazione, potrà essere ordinata:

1. per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l’interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica;
2. in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che l’appalto proceda utilmente a regola d’arte.

Il DL/DEC, con l’intervento dell’esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione. Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il DL/DEC redige i verbali di ripresa dell’esecuzione del contratto attuativo.

Nel verbale di ripresa il DL/DEC indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all’art. 121 e dell’allegato II.14 del codice dei contratti.

## Art 18 INADEMPIMENTI E PENALITA’

## Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente capitolato e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione del lavoro/servizio, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla ditta appaltatrice delle penali, variabili a seconda della gravità del caso, calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1,50 per mille dell’ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate all’inadempimento. Sarà applicata una penale dell’1,50 per mille dell’importo del Contratto applicativo per ogni giorno di ritardo rispetto alle tempistiche previste dal cronoprogramma. Le penali non potranno essere superiori, complessivamente, al 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. L’eventuale applicazione delle penali non esime la ditta appaltatrice dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità dei prodotti forniti.

## L’applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell’inadempienza, a firma del Responsabile della committenza del lavoro/servizio, avverso la quale la ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa.

## Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il lavoro/servizio alla ditta appaltatrice e di affidarla anche provvisoriamente ad altra ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva.

## Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso la ditta è tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione dell’Accordo Quadro/contratto attuativo.

## Art 19 DIVIETO DI CESSIONE DELL’ACCORDO QUADRO/SINGOLI CONTRATTI ATTUATIVI. CESSIONE DEI CREDITI.

È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale dell’Accordo Quadro e dei contratti attuativi.

Poiché per l’appaltatore l’Accordo Quadro non è fonte di alcun credito pecuniario, è vietata la cessione di presunti crediti basati sull’Accordo Quadro medesimo. Diversamente, la cessione dei crediti derivanti dai contratti attuativi è ammessa, purché preventivamente notificata alla Provincia/Comune e dal medesimo accettata.

## Art 20 SUBAPPALTO

Con riferimento ai singoli contratti attuativi è consentito il subappalto secondo le modalità e condizioni previste dall’art. 119 del d.lgs. 36/2023

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese. Gli Operatori Economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all’oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Ciascun contraente si impegna a rispettare la previsione dell’art. 119, comma 2-bis, del D.Lgs 36/2023 e pertanto ad inserire nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla Stazione Appaltante, le clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto, determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis dello stesso D.Lgs 36/2023 e che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2

L' affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione del servizio, il nome del subcontraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati, comprese le eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto, ai sensi del citato articolo 119 comma 2.

## Art 21 RECESSO DALL’ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI ATTUATIVI

## La Provincia/Il Comune si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d’interesse pubblico, di recedere in ogni momento dall’Accordo Quadro/contratti attuativi, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari da notificarsi all’aggiudicatario tramite PEC al domicilio digitale eletto. Si applica l’art. 123 del Codice dei Contratti.

## In conformità a quanto disposto dall’art. 1, comma 7 del d.l. 95/2012, convertito in l. 135/2012, La Provincia/il Comune si riserva di recedere in qualsiasi tempo dall’Accordo Quadro/contratti attuativi qualora l’impresa affidataria del contratto non sia disposta ad una revisione del prezzo d’appalto, allineandolo con quanto previsto da nuove convenzioni Consip rese disponibili durante lo svolgimento del rapporto contrattuale. L’amministrazione eserciterà il diritto di recesso solo dopo aver inviato preventiva comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni.

## In caso di recesso l’amministrazione provvederà a corrispondere all’appaltatore il corrispettivo per le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle ancora da eseguire

## Art 22 RISOLUZIONE DELL’ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI ATTUATIVI.

## CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Nelle ipotesi successivamente elencate, oltre che nei casi contemplati dall’art. 122 del d.lgs. 36/2023, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali derivanti dall’Accordo Quadro e dai singoli contratti attuativi sarà specificamente contestata dal DL/DEC o dal RUP a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio digitale eletto dall’aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a \_\_\_\_\_\_ giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l’amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto relativo all’Accordo Quadro e dei singoli contratti attuativi nei seguenti casi:

* mancato inizio dell’esecuzione dell’appalto nei termini stabiliti dai documenti contrattuali o dagli Ordini di servizio/lavoro o interruzione totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi;
* per grave negligenza, manifesta incapacità nell’esecuzione degli obblighi contrattuali;
* reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell’appalto;
* applicazione delle penali in misura superiore al 10% dell’importo contrattuale;
* ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 1453 del codice civile.

Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l’amministrazione potrà provvedere d’ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell’aggiudicatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l’aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l’amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

Nel caso di risoluzione, che legittimi anche la risoluzione dei contratti attuativi in corso di esecuzione, saranno pagati all’appaltatore solo i servizi effettivamente eseguiti.

## Nel caso di risoluzione dell’Accordo Quadro, l’amministrazione si riserva la facoltà di concludere un nuovo Accordo Quadro, per il valore stimato residuo, con altro operatore economico che abbia partecipato alla gara originaria, scorrendo progressivamente la graduatoria della gara medesima.

L’Accordo Quadro ed i contratti attuativi da esso discendenti saranno automaticamente e immediatamente risolti nelle seguenti ipotesi (c.d. Clausola risolutiva espressa ex art.1456 del Codice Civile):

* concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario;
* cessione totale o parziale del contratto;
* violazione degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge n. 136/2010.
* qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula dell’Accordo o del contratto attuativo, informazioni interdittive ex art. 94 D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159;
* perdita anche di uno solo dei requisiti generali stabiliti dalla legge per contrattare con la Pubblica Amministrazione;
* perdita da parte dei requisiti per l'esecuzione dei servizi e dei lavori, nonché irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica amministrazione;
* gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari;
* comprovata frode nell'esecuzione dei lavori e dei servizi;
* gravi violazioni e/o inosservanze delle norme in materia di personale contenute nel presente Accordo, nel Capitolato Speciale d’Appalto, nelle leggi vigenti e nei contratti collettivi nazionali o territoriali;
* in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, di impegni assunti ai sensi dell’art.57, comma 1 e 102 del D.Lgs. 23/2023, di igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;
* mancato rispetto da parte dell’Appaltatore delle norme sul subappalto (es. subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto);
* mancato rispetto degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici che vengono estesi all'Appaltatore ai sensi dell’art. 2 c. 3 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62;
* in caso di informazione antimafia interdittiva, ai sensi dell'art. 92 c. 3 del D.Lgs 6.9.2011 n. 159 e ss.mm.ii. e fatto salvo quanto previsto dalla predetta disposizione;
* violazione delle disposizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii. (c.d divieto di *pantouflage o revolving doors*);
* violazione degli obblighi assunti con l’offerta presentata in gara dall’Affidatario;
* *(se presenti)* violazione del Patto di Integrità/Protocollo di Legalità

## Art 23 CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI /SERVIZI

I lavori/servizi sono contabilizzati a misura: il corrispettivo contrattuale è determinato applicando i prezzi unitari dedotti del ribasso offerto in sede di gara alle unità di misura delle singole parti del lavoro/servizio eseguito.

I prezzi unitari sono quelli indicati nell’Elenco Prezzi allegato al presente Capitolato. In caso di assenza del prezzo e/o di una lavorazione non ricompresa e solo per queste si farà obbligatoriamente riferimento al \_\_\_\_\_\_\_ (*es. Prezziario parche OO. PP. \_\_\_\_\_ pubblicato sul sito regionale*) ed a tali prezzi come a quelli nuovi determinati in sede di esecuzione verrà applicato lo sconto d’appalto.

I prezzi contrattuali, ottenuti al netto del ribasso di gara, sono comprensivi di tutti gli oneri generali e speciali specificati negli atti contrattuali e nel presente capitolato e relativi allegati e di ogni altro onere che, pur se non esplicitamente richiamato, è consequenziale nell’esecuzione e necessario per dare il lavoro completo a regola d'arte.

Nei prezzi contrattuali sono dunque compensate tutte le spese principali ed accessorie, le forniture, i consumi, la mano d'opera, il carico, il trasporto e lo scarico, la posa in opera dei vari materiali, tutto l’occorrente per il funzionamento dei mezzi, le imposte di ogni genere, le indennità di cava, l’apertura di passaggi provvisori, le occupazioni dei terreni con relativi oneri per l’impianto dei cantieri o per il deposito dei materiali di rifiuto, le opere provvisionali, ed ogni lavorazione e magistero necessari per dare i lavori ultimati nel modo prescritto, le spese generali e l'utile d'impresa. Pertanto nessun compenso aggiuntivo potrà essere riconosciuto anche se non espressamente descritto nella relativa voce di elenco prezzi.

## Art 24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ciascun contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/20101.

In particolare, l’Appaltatore, il subappaltatore ed il subcontraente della filiera delle imprese interessati a qualsiasi titolo al lavoro in oggetto dovranno utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva. I soggetti di cui sopra dovranno comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro apertura o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla presente commessa, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Dovrà altresì essere tempestivamente comunicata ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Tutti i movimenti finanziari relativi al presente Accordo Quadro dovranno essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto dal comma 3 art. 3 L. 136/2010, dovranno essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) attribuito dalla Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici e il codice unico di progetto (CUP) relativo all’investimento pubblico, ove obbligatorio ex art. 13 L. 3/2003.

L’Appaltatore è tenuto altresì ad inserire nei contratti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessati, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. A tal fine, è fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante, ogni qualvolta stipuli un nuovo contratto con subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, l’elenco di tutti i sub-contratti fino a quel momento stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, dell'Accordo Quadro, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati, nonché di trasmettere copia dei nuovi contratti stipulati, onde consentire la verifica da parte della Stazione Appaltante.

L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il mancato rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari comporta l’applicazione delle sanzioni previste ex art. 6 della L. 136/2010., oltre alla nullità ovvero alla risoluzione del contratto nei casi espressamente previsti dalla succitata legge.

## Art 25. ANTICIPAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI IN ACCONTO E A SALDO

In ottemperanza a quanto previsto all’art. 125 del D.Lgs.n.36/2023 in materia di anticipazione, si pattuisce che, *per ciascun lotto*, i pagamenti nei confronti dell’Operatore Economico avranno luogo secondo le seguenti modalità:

1. anticipazione pari al \_\_\_\_\_\_\_% (\_\_\_\_\_\_\_\_\_ per cento) dell’importo stimato annuale, da erogare entro 15 (quindici) giorni dalla sottoscrizione del primo Contratto Attuativo.

Ogni contratto attuativo avrà una sua contabilità e la liquidazione dei corrispettivi avverrà come segue:

1. in funzione dello stato di avanzamento emesso dal DL/DEC ogni qualvolta risulti che l’Operatore Economico abbia eseguito servizi e /o lavori per un importo almeno pari a\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
2. il residuo all’approvazione del certificato di verifica di conformità o della regolare esecuzione del singolo contratto attuativo.

La liquidazione di quanto al punto a) è subordinata, ai sensi di quanto previsto all’art. 125, del D. Lgs n. 36/2023, alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. L’anticipazione sarà recuperata sui SAL di ogni contratto attuativo proporzionalmente all’importo stimato annuale. La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all’articolo 106, comma 3 del D. Lgs n. 36/2023, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

I pagamenti dei SAL e del conto finale saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura elettronica, tramite piattaforma SDI, trasmessa al seguente Codice Univoco Ufficio: ........., previa verifica della corretta esecuzione delle prestazioni.

In ogni caso, qualora le fatture pervengano anteriormente al citato accertamento, il termine di cui sopra decorrerà solo dopo il completamento del menzionato accertamento.

L’accertamento di conformità dovrà concludersi entro 30 giorni dall’esecuzione del lavoro/servizio.

Il pagamento avverrà previo accertamento della regolarità previdenziale della ditta. Il termine di pagamento potrà essere sospeso dall’amministrazione qualora difficoltà tecniche, attribuibili alla piattaforma informatica degli enti previdenziali e non attribuibili all’amministrazione medesima, impediscano l’acquisizione del DURC.

Il codice CIG dovrà essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dal fornitore.

## Art 26. REVISIONE DEI PREZZI

Ai sensi dell'articolo 60 del D. Lgs 36/2023 si procederà alla revisione dei prezzi secondo i modi e i termini previsti dall’articolo stesso e dall’allegato II 2-bis introdotto dal Codice Appalti con il D. Lgs. 209/2024 (C.D. Correttivo al Codice).

Trattandosi di Accordo Quadro si fara riferimento a quanto previsto all’art. 6 dell’allegato II 2-bis applicando quanto previsto per i lavori per i contratti attuativi di lavori e quanto previsto per i servizi per i contratti attuativi di servizi.

*Clausola Revisione lavori*

1. *Ai sensi dell’articolo 60, comma 1 e comma 2, lett. a), del Codice dei contratti, è ammissibile la revisione prezzi qualora si verifichino particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell’opera, in aumento o in diminuzione secondo le disposizioni del medesimo articolo.*
2. *Le clausole di revisione dei prezzi di cui al precedente comma 1 sono attivate automaticamente dalla stazione appaltante, anche in assenza di istanza di parte, quando la variazione dell’indice sintetico, calcolato in coerenza con la Sezione II dell’allegato II.2-bis del Codice, supera in aumento o diminuzione la soglia del 3% dell’importo del contratto quale risultante dal provvedimento di aggiudicazione e si si applicano nella misura del 90% del valore eccedente la variazione del predetto 3%. La revisione è applicata alle prestazioni ancora da eseguire dopo l’attivazione della predetta clausola.*
3. *In caso di mancata attivazione automatica da parte della stazione appaltante, in ossequio al principio di fiducia, buona fede e di tutela dell’affidamento, l’appaltatore si impegna a formulare istanza di revisione, prima di ogni altra azione a tutela.*
4. *Ai sensi dell’art. 1, comma 2 dell’allegato II.2-bis del Codice, la revisione dei prezzi si applica ai lavori di nuova costruzione, nonché ai lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria.*
5. *Quando l’applicazione dell’articolo 60 del Codice non garantisce il principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale e non è possibile garantire il medesimo principio mediante rinegoziazione secondo buona fede, è sempre fatta salva, ai sensi dell’articolo 122, comma 1, lettera b) dello stesso Codice, la possibilità per la stazione appaltante o per l’appaltatore di invocare la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto. In tutti i casi di risoluzione del contratto ai sensi del presente comma, si applica l’articolo 122, comma 5, del Codice.*
6. *Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma 1, si utilizzano gli* ***indici sintetici revisionali individuati*** *ai sensi dell’art. 60, comma 4-quater del Codice così come determinati sulla base dei singoli indici di costo delle lavorazioni adottati dal MIT in base alle tipologie omogenee di cui alla tabella A dell’allegato II.2-bis.*
7. *Ai fini della determinazione dell’indice sintetico revisionale di cui al precedente comma 6, ai sensi dell’art. 4 dell’allegato II.2-bis del Codice,* ***il progettista, al momento della sottoscrizione di ciascun contratto di lavori attuativo dell’accordo, ha individuato l’indice sintetico da utilizzare per la revisione dei prezzi di tutte le lavorazioni secondo le modalità del comma 2 del citato art. 4*** *e cioè:*
8. *ha scomposto e classificato secondo le Tipologie Omogenee di Lavorazioni (TOL) indicate nella Tabella A.1 dell’all. II.2 bis, l’importo complessivo del progetto a base di gara, quale risultante dal provvedimento di aggiudicazione tenendo conto delle relative declaratorie rappresentate nella successiva Tabella A.2 dello stesso allegato, attribuendo precedenza alle TOL specializzate come segue:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *N.* | *Codice TOL (spec /gen.)* | *DESCRIZIONE BREVE TOL* | *DESCRIZIONE ESTESA TOL* |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

1. *ha determinato, sulla base della predetta suddivisione, il peso percentuale (pi) di ogni TOL, calcolato come rapporto tra l’importo complessivo delle lavorazioni associate a ciascuna TOL e l’importo complessivo dei lavori oggetto dell’appalto;*
2. *Ad avvenuta aggiudicazione, il DL calcolerà* ***l’indice sintetico del progetto, (IS), da applicare a tutte le lavorazioni oggetto dell’appalto****, sommando i singoli indici revisionali, ottenuti dalla media ponderata dei medesimi indici revisionali applicabili ratione temporis secondo la seguente formula:*

*𝐼𝑆 = Σ 𝑝𝑖 × 𝐼𝑇𝑂𝐿𝑖[[1]](#footnote-1)*

1. *Si precisa che gli oneri relativi alla componente rifiuti si intendono sempre ricompresi all’interno delle singole TOL, ad eccezione delle TOL 4, 9, 10, 18 e 19 di cui alla Tabella A.1. Per le predette cinque TOL, l’elemento di costo relativo ai rifiuti è valutato, facendo riferimento alla TOL 20, individuandone il relativo peso percentuale.*
2. *Come stabilito dall’art. 16 dell’Allegato II.2-bis, le disposizioni di cui ai precedenti commi 6, 7 e 8 si applicheranno solo a partire dalla data di pubblicazione del provvedimento adottato dal MIT di cui al medesimo comma 6. Sino a quella data, continuano ad applicarsi, in via transitoria, le disposizioni dell’articolo 60, comma 3, lettera a) e comma 4 del codice nel testo vigente a far data dal 1° luglio 2023 e pertanto gli indici pubblicati sul portale istituzionale dell’ISTAT per le seguenti categorie di opere: fabbricato residenziale; capannone industriale; tronco stradale con tratto in galleria.*
3. *La stazione appaltante verifica la variazione del costo dei contratti di lavori con la cadenza stabilita dall’articolo 3, comma 1, dell’allegato II.2-bis del Codice. La variazione è calcolata come differenza tra il valore dell’indice sintetico al momento della rilevazione e il corrispondente valore al mese di aggiudicazione. In caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione nelle ipotesi di cui all’articolo 1, commi 3, 4 e 5 dell’allegato I.3 del Codice, il valore di riferimento per il calcolo della variazione è quello relativo al mese di scadenza del termine massimo per l’aggiudicazione, come individuato dall’articolo 1, commi 1 e 2, del predetto allegato.*
4. *Quando, in occasione delle verifiche di cui al precedente comma, si realizza la condizione di cui all’articolo 3, comma 2, dell’allegato II.2-bis del Codice, il Direttore dei lavori provvede all’accertamento e a darne comunicazione al RUP e all’appaltatore.*
5. *La quantificazione dell’importo, in aumento o in diminuzione, dovuto a titolo di revisione dei prezzi avviene in corrispondenza dell’adozione da parte del Direttore dei Lavori del primo SAL utile, successivo all’accertamento del sussistere delle condizioni per il riconoscimento della revisione prezzi (art. 5, co. 3 allegato II-bis al correttivo al codice). Pertanto, al ricorrere delle condizioni previste, l’importo, in aumento o diminuzione, conseguente alla revisione prezzi viene liquidato o trattenuto da parte della stazione appaltante mediante l’adozione di uno* ***Stato di Avanzamento dei Lavori******Revisionale****, emesso dal Direttore dei lavori, ad integrazione di ciascuno dei S.A.L. ordinari (art. 5, co. 4, allegato II-bis al correttivo al codice).*
6. *La liquidazione dell’importo revisionale avverrà con cadenza \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, come previsto dell’art. 5, (opzionare comma 6 o 7 o 8) dell’allegato II.2-bis del Codice.*
7. *Al fine di assicurare alla stazione appaltante, durante l’intera fase di esecuzione del contratto, il continuo ed efficace controllo della spesa pubblica il Direttore dei Lavori, ha il compito di monitorare l’andamento dell’indice sintetico revisionale previsto nel capitolato d’appalto, da utilizzare per la revisione dei prezzi in occasione della adozione dei SAL e del conto finale dei lavori. Quando si determinano le condizioni per il riconoscimento della revisione, provvede all’accertamento e a darne comunicazione al RUP ed all’Appaltatore. All’atto della firma dei documenti contabili, l’appaltatore, ove intenda contestare l’importo revisionale, dovrà iscrivere riserva con le modalità previste dal Codice dei contratti.*

***Clausola revisione servizi***

# *Ai sensi dell’art. 60, commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 36/2023, è ammessa la revisione dei prezzi qualora si verifichino particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo dei servizi, in aumento o in diminuzione, secondo le disposizioni del medesimo articolo.*

# *La clausola di revisione prezzi si attiva quando la variazione del costo dei servizi in aumento o in diminuzione è superiore al 5% dell’importo complessivo netto dell’appalto e opera nella misura dell’80% del valore eccedente la predetta variazione del 5%, da applicare alle prestazioni ancora da eseguire.*

# *La disciplina delle modalità di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi e di corresponsione sono riportate all’art. 11, dell’allegato II bis del D. Lgs. n. 36/2023. Per quanto previsto dal comma 1 del citato articolo, si dà atto che il* *CPV dell’oggetto di appalto è il seguente: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e che, pertanto, si procederà sulla base di questo, ai sensi del successivo comma 2, e quindi secondo l’indice \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ associato al predetto CPV nella tabella D.1 del predetto allegato.*

# *Oppure, in caso di indice ponderato*

# *La disciplina delle modalità di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi e di corresponsione sono riportate all’art. 11, dell’allegato II bis del D. Lgs. n. 36/2023. Per quanto previsto dal comma 1 del citato articolo, si dà atto che il CPV dell’oggetto di appalto è il seguente: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e che, pertanto, rientrando nell’elenco di cui alla tabella D.3 del predetto allegato procederà alla ponderazione dei seguenti indici associati:*

# *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ponderazione \_\_\_%)*

# *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ponderazione \_\_\_%)*

# *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ponderazione \_\_\_%)*

# *Ai sensi dell’art. 3, comma 1 e dell’art. 12 dello stesso allegato II 2 bis, la stazione appaltante verifica la variazione del prezzo del contratto con cadenza \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ non superiore a quella di cui all’art. 3, comma 1, entro il mese successivo alla pubblicazione dell’aggiornamento dell’/degli indice/i utilizzati.*

# *Le clausole di revisione prezzi sono attivate automaticamente anche in assenza di istanza di parte, quando la variazione dell’indice sintetico calcolato supera, in aumento o in diminuzione la soglia del 5% dell’importo netto del contratto, quale risultante dal provvedimento di aggiudicazione.*

# *La variazione è calcolata come differenza tra il valore dell’indice sopra individuato, al momento della rilevazione e il corrispondente valore al mese del provvedimento di aggiudicazione. In caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione, nelle ipotesi di cui all’art. 1, commi 3, 4, e 5 dell’allegato I.3 del D. Lgs. 36/2023, il valore di riferimento per il calcolo della variazione è quello relativo al mese di scadenza del termine massimo per l’aggiudicazione, come individuato dall’art. 1, commi 1 e 2 del predetto allegato.*

# *La revisione avviene esclusivamente previo monitoraggio del DEC ed a seguito di espressa autorizzazione del RUP. La liquidazione delle somme dovute a titolo di revisione prezzi avverrà con periodicità \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.*

# *In caso di mancata attivazione automatica, in ossequio al principio di fiducia, buona fede e tutela dell’affidamento, l’appaltatore si impegna a formulare istanza di revisione, prima di qualsiasi altra azione di tutela.*

## Art 27. MODIFICA DELL’ACCORDO QUADRO

Le modifiche dei contratti attuativi in corso di esecuzione sono regolate dall’art. 120 del D. Lgs 36/2023. Nessuna variazione o addizione ai lavori può essere indotta dall’Esecutore se non disposta o approvata dal DL/DEC.

L’Ente si riserva la possibilità di proroga la validità dell’Accordo Quadro nel caso in cui la capienza economica di cui al precedente art. 5 non sia stata raggiunta entro il termine di durata originale È consentita, altresì, la proroga tecnica di cui all’art. 120, co. 11 del d.lgs. n. 36/2023.

La Stazione Appaltante durante l’esecuzione dell’appalto può ordinare, qualora necessario un aumento o una diminuzione dell’importo previsto, fino alla concorrenza di un quinto dell’importo. L’Operatore Economico e tenuto a eseguire i contratti attuativi che ne conseguono alle condizioni originariamente previste senza poter far valere il diritto alla risoluzione dell’Accordo Quadro.

Se, per circostanze impreviste ed urgenti, fosse necessario eseguire ulteriori attività rispetto a quelle indicate nel presente capitolato, l’Amministrazione ne potrà chiedere l’esecuzione all’affidatario e le stesse verranno contabilizzate secondo quanto previsto al successivo periodo del presente articolo.

Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 4. Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 4, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all’articolo 5, comma 7, dell’All. II.14 al D.Lgs n.36/2023.

In ogni caso l’affidatario ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall’Amministrazione e che il DL/DEC abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell’affidatario maggiori oneri.

## Art 28. GARANZIA FIDEJUSSORIA DEFINITIVA PER L’ACCORDO QUADRO E PER I SINGOLI APPALTI SPECIFICI

In base al dettato nel d.lgs. 36/2023, l’Accordo Quadro è un contratto assistito da propria garanzia definitiva, distinta ed ulteriore rispetto alla garanzia definitiva che assiste i singoli contratti attuativi. Pertanto, per la garanzia definitiva dell’Accordo Quadro, a norma dell’art. 117, c. 1 del Codice, l’importo è del 2% dell’importo massimo spendibile per ciascun lotto, posto a base di gara (e non ribassato) ed è richiesta a ciascun aggiudicatario del lotto medesimo.

I contratti attuativi avranno una propria garanzia definitiva del 10% del valore degli stessi (e quindi calcolata sul valore contrattuale a seguito di offerta dall’aggiudicatario).

Per la garanzia sull’Accordo Quadro restano fermi le diminuzioni di percentuale indicate dall’art. 106, richiamato dall’art. 117.

Per i contratti attuativi restano fermi

a) gli aumenti di percentuale di cui al comma 2 dell’art. 117;

b) le diminuzioni di cui all’art. 106, richiamato dall’art. 117.

La garanzia può essere costituita mediante cauzione, come precisato nell’art. 106 del Codice dei Contratti, al quale si formula espresso rinvio, o con garanzia fideiussoria, anche in questo caso con le modalità specificate dal citato art. 106, purché contenga la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, c. 2 del Codice Civile, preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, preveda l’operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante.

Non verrà accettata altra forma di costituzione della garanzia definitiva.

Essa garantisce tutti gli obblighi assunti dall’aggiudicatario a mezzo dell’Accordo Quadro, compresi i successivi contratti attuativi, nonché gli obblighi derivanti dagli stessi.

La garanzia potrà essere escussa totalmente o parzialmente dall’Ente nei casi di applicazione di penali o di risoluzione dell’Accordo Quadro o dei contratti attuativi.

La garanzia ha validità per tutta la durata dell’Accordo Quadro e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro e dai contratti attuativi.

## Art 29. ASSICURAZIONE A CARICO DELL’IMPRESA

Ai sensi dell'articolo 117, comma 10, del D.lgs. 36/2023, ciascun Appaltatore è obbligato a produrre, contestualmente alla sottoscrizione del contratto attuativo e in ogni caso almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori (servizi), una polizza assicurativa conforme di cui allo Schema Tipo \_\_\_\_\_ approvato con D.M. n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ “Copertura assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi e garanzia di manutenzione”, senza previsione di alcuna franchigia e percentuale di scoperto che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione e a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori(servizi). La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi non può essere inferiore a 500.000,00 euro, ferma restando la possibilità per l’Ente di chiedere massimali superiori in sede di stipula di ciascun contratto, in ragione dei rischi legati alle prestazioni richieste.

La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati (C.A.R.) deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e deve prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto maggiorato dell’IVA.

Tale polizza dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- massimale RCT per sinistro e per persona non inferiore a **€. \_\_\_\_\_\_\_\_\_**;

- massimale RCO per sinistro e per persona non inferiore a **€. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

Se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime della responsabilità solidale, la garanzia assicurativa è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori (servizi) e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

## Art 30. VERIFICA DI CONFORMITÀ CONTRATTI ATTUATIVI DI SERVIZI - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE COTRATTI ATTUATIVI DI LAVORI E VERIFICA DI CONFORMITÀ FINALE

I Contratti Attuativi relativi ai servizi saranno soggetti a Verifica di Conformità ed il rilascio sarà effettuato ai sensi dell’art. 116 del D.Lgs 36/2023 ed in riferimento a quanto riportato agli artt. 36 e 37 dell’Allegato II.14. Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che l’oggetto di ogni singolo contratto attuativo in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

Per i Contratti Attutivi relativi ai lavori la Stazione Appaltante si avvale della possibilità di sostituire il certificato di Collaudo con quello di Regolare Esecuzione ai sensi dell’art. 28 co. 1 dell’allegato II.14 del Codice dei Contratti.

La verifica di conformità e la regolare esecuzione di ogni singolo Contratto Attuativo sarà avviata entro 30 giorni dalla conclusione dell’ultima prestazione ordinata. A fronte della comunicazione dell’Esecutore di intervenuta ultimazione delle prestazioni del contratto attuativo il DEC effettua entro 5 giorni i necessari accertamenti in contraddittorio con lo stesso e, nei successivi cinque, elabora il Certificato di Ultimazione delle prestazioni o dei lavori e lo invia al RUP.

## *(eventuale)* ART. 31. - CUSTODIA DEL CANTIERE

E’ a carico e a cura dell’Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori/servizie fino alla presa in consegna da parte della Stazione appaltante.

## ART. 32. - DANNI DA FORZA MAGGIORE

Non verrà accordato all’Appaltatore alcun indennizzo per danni che si verificassero nel corso dei lavori se non in casi di forza maggiore. La segnalazione deve essere effettuata dall’Appaltatore entro il termine perentorio di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ giorni da quello in cui si è verificato l’evento.

## Art 33. CONTROVERSIE

In caso di controversia si applicano le disposizioni di cui all’art. 210 e 211 del D.Lgs. 36/2023.

Per la definizione delle controversie non risolte sui diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario di cui ai predetti articoli, è prevista la competenza del Giudice ordinario, Foro di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ed è escluso il ricorso all’arbitrato.

## ART. 34 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

Sono a carico della ditta appaltatrice le spese di bollo, scritturazione, copie di eventuali registrazioni e ogni altro onere necessario alla stipulazione del contratto.

Il contraente dovrà corrispondere l’importo dell’imposta di bollo in conformità alla tabella di cui all’allegato I.4 del d.lgs. 36/2023. L’importo esatto verrà quantificato e comunicato solo dopo l’aggiudicazione dell’appalto.

## ART. 35 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Facendo riferimento all’art. 13 regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

1. titolare del trattamento è La Provincia/il Comune di ………………………………… ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: PEC ………………, tel. ……., mail…………., fax…………….;
2. il Responsabile della protezione dei dati – Data Protection Officer (RPD-DPO) è ……………………………………………… ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: PEC………………, tel. ……., mail…………..;
3. il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l’eventuale rifiuto a rispondere comporta l’esclusione dal procedimento in oggetto;
4. le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
5. l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art. 13, co. 2, lett. b) tra i quali di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
6. i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori della Provincia/Comune di .............. implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del d.lgs. 36/2023 e della legge 241/1990, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell’Unione europea;
7. il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d’appalto e all’espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
8. contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della privacy, avente sede in Piazza Venezia n. 11, cap. 00187, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall’art. 57, paragrafo 1, lettera f) del regolamento (UE) 2016/679..

## ART. 36 - NORMATIVA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici e specifica della materia.

1. Dove *p*i è il peso percentuale della singola TOL presa in considerazione, determinato secondo la precedente lett. b) e 𝐼𝑇𝑂𝐿𝑖 sono gli indici desunti dal provvedimento adottato dal MIT ai sensi dell’art. 4, comma 2, all. II. 2 bis del codice [↑](#footnote-ref-1)